

## **AVVISO ALLA CITTADINANZA**

### **a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità, L.183/2011**

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità, L.183/2011, dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché ai Gestori di pubblico servizio (Enel, Telecom, ACI, etc).

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.

Gli Uffici comunali dello Stato Civile e dell'Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio: pensioni, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazioni agricole, etc.

A tal proposito, l'art. 45 della sopracitata L. 183/2011 impone, infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, di apporre la seguente dicitura: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.

Per i certificati anagrafici, ad uso privato, è previsto il pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 14,62 (D.P.R. 642/72) + € 0,52 per diritti di segreteria. Nel caso di rilascio di certificazione di Stato Civile, ad uso privato, è previsto soltanto il pagamento di € 0,26 per diritto di segreteria, per l'applicazione dell'esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 405/1990.

Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d'affari, Poste italiane, notai, etc.), che consentano l'utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all'art. 2 D.P.R. 445/2000.

Si rammenta, infine, che l'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000), è gratuita e non comporta l'autenticazione della firma.